



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO
AREA COMMERCIO**

ATTO N. ORDS 88

Torino, 16/10/2020

ORDINANZA

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 13 OTTOBRE 2020.

Visti:

- lo Statuto della Città;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed in particolare l'art. 7;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, Istituzione del servizio sanitario nazionale, ed in particolare gli artt. 13 e 32;
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 117;
- l'articolo 50, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che demanda al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, nel caso di emergenze di igiene pubblica a carattere locale;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Preso atto delle decisioni assunte in seno al Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica nell'occorso della riunione del 15 ottobre;

Ritenuto opportuno adottare le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, sulle aree pubbliche ove si esercita il commercio al dettaglio, in considerazione della loro localizzazione, delle caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, della maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'predette aree;

Considerato che i mercati periodici tematici, i mercati per la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i., e le Feste di Via si svolgono sotto la completa supervisione del soggetto attuatore/organizzatore, il quale ha anche l'onere di predisporre il piano di sicurezza,

Considerato che è necessario che siano evitati assembramenti di persone e siano assicurati il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.

Considerato che è necessario, a tale scopo, che, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, i soggetti attuatori/organizzatori dei mercati periodici tematici, dei mercati per la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i., e delle Feste di Via provvedano alla riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato.

Ritenuto opportuno, nelle more che i singoli soggetti organizzatori regolamentino la gestione del mercato di

riferimento assicurando il rispetto delle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate il 8 ottobre 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sospendere per le giornate del 17 e 18 ottobre 2020 le programmate edizioni dei mercati periodici tematici, i mercati per la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i., e le Feste di Via;

ORDINA

I. sulle aree pubbliche di cui al vigente Piano Mercati ove si esercita il commercio al dettaglio devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

1. DISPOSIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE AREE PUBBLICHE

Ogni concessionario occuperà il proprio posteggio indicato nell'autorizzazione posseduta.

L'operatore su aree pubbliche prima dell'accesso al luogo di lavoro si sottoporrà autonomamente al controllo della temperatura corporea. Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5° l'operatore dovrà astenersi dal presentarsi sulla propria postazione di vendita. Gli organi di controllo potranno richiedere la compilazione di apposita autocertificazione.

Durante le attività di carico e scarico della merce e del posizionamento e rimozione del banco, l'operatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro dagli altri commercianti e comunque è tenuto sempre ad indossare i necessari dispositivi di protezione (mascherina, guanti).

In caso di impossibilità di mantenere una distanza di almeno un metro tra le strutture di vendita posizionate in posteggi adiacenti occorre isolare i banchi estendendo (attraverso l'apposizione di teli antipioggia laterali) le pareti laterali del banco di mercato, in modo tale che tra gli stessi ci sia una barriera fisica.

Durante l'attività di vendita è obbligatorio l'uso delle mascherine e dei guanti. L'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani per gli operatori del settore extralimentare.

Se presso la postazione di vendita oltre al titolare sono presenti dipendente, familiari e/o coadiuvanti il banco deve essere gestito seguendo i protocolli anti contagio per i lavoratori dipendenti.

Gli operatori del settore alimentare possono effettuare unicamente la vendita per asporto, anche se autorizzati ad effettuare attività di somministrazione. In ogni caso è vietato il consumo sul posto.

Gli operatori del settore extralimentare, in caso di vendita di abbigliamento dovranno mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente se il cliente desidera scegliere in autonomia, toccandola, la merce. In caso di vendita di beni usati è obbligatoria la igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Durante la fase di vendita, che dovrà essere effettuata solamente lungo il fronte del banco, va scrupolosamente osservata la distanza minima di metri 1 tra cliente e cliente e tra operatore e cliente. A tal proposito, dovrà essere effettuata la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza. Ogni commerciante ambulante potrà trovarsi a servire simultaneamente un numero di clienti che soddisfi il rispetto della distanza di sicurezza, sia frontale che laterale rispetto ad altri clienti.

E' vietato servire ai cittadini/consumatori che non utilizzano mascherine.

E' dovere del titolare dell'autorizzazione commerciale effettuare la pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;

E' dovere del titolare dell'autorizzazione commerciale mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani.

I clienti devono essere muniti di protezione delle vie respiratorie (mascherina). L'uso dei guanti è obbligatorio per l'acquisto di alimenti e bevande e di capi di abbigliamento se si desidera scegliere, toccandola, la merce.

Se il pagamento viene effettuato in contante, si dovranno utilizzare sistemi per evitare contatti diretti.

Se il pagamento viene effettuato tramite POS portatile, l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e

del POS al termine dell'operazione.
E' vietata qualsiasi forma di assembramento

Qualora si verificassero situazioni di assembramento, di mancanza di rispetto delle regole sanitarie ed igienico sanitarie, di mancato rispetto di quanto prevede il presente provvedimento, gli operatori inadempienti possono essere immediatamente allontanati dal mercato e l'autorizzazione sarà sospesa.

L'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;

2. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI AREA PUBBLICA

A. POSTEGGI ISOLATI

L'esercizio dell'attività è ammesso nell'orario indicato nel provvedimento di concessione di occupazione suolo pubblico ed è subordinato al contingentamento della permanenza della clientela al banco di vendita, attraverso l'apposizione a cura dell'operatore di paletti mobili a catenella (o con altre forme di delimitazione parimenti efficaci) che garantiscano l'entrata in un punto e l'uscita nell'altro, inquadrando lo spazio dell'azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta) sempre rispettando la distanza sociale di metri 1 dall'altro e nel il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid – 19.

B. AREE DI COPERTURA COMMERCIALE

Non sono previsti contingentamenti nell'entrare nell'area di copertura commerciale, essendo sufficiente il contingentamento della permanenza al banco di vendita, inquadrando lo spazio dell'azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta) sempre rispettando la distanza sociale di metri 1 dall'altro, nel rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid – 19.

Dovrà essere effettuata la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza.

C. MERCATI

Non sono previsti contingentamenti nell'entrare nell'area di mercato, essendo sufficiente il contingentamento della permanenza al banco di vendita, inquadrando lo spazio dell'azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta) effettuando la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza, nonché l'adozione delle ulteriori misure per ciascuno specificate:

Nelle giornate di sabato è necessario che, a cura della Commissione di Mercato sia predisposto un servizio di assistenza alla clientela che sensibilizzi circa il rispetto della distanza sociale di metri 1 dall'altro, nonché il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid – 19.

Devono essere mantenute le riorganizzazione degli spazi nei seguenti mercati:

MERCATO	
BRUNELLESCHI	arretrare la fila alimentare di 1 metro, arretrare la fila extralimentare di 0,50 cm.
CHIETI	arretrare la fila extralimentare sino a garantire la distanza di 6 m dal settore alimentare
MADAMA CRISTINA	i produttori continuano a mantenere il

	posizionamento sotto la tettoia ovest, occupando i posteggi privi di concessionario; i posti loro riservati sotto la tettoia est sono temporaneamente soppressi
MARTINI	arretrare le file interna ed esterna fino a garantire la distanza di 4 metri frontale
MIRAFIORI NORD	arretrare di 80 cm entrambe le file fino a garantire un passaggio centrale di 4,40 m
PORPORA	arretrare la fila alimentare di 1,5 metri arretrare i banchi extra alimentari di 2,5 metri
S. PAOLO	arretrare la fila alimentari di 50 cm. arretrare la fila extralimentare di 1 m.
S. RITA	arretrare entrambe le file di 1 m. E' consentita l'occupazione di 50 cm oltre la banchina rialzata.
VITTORIA	mantenere la nuova area in piazza Chiesa della Salute

Le operazioni di assegnazione giornaliera, nei limiti della disponibilità di posteggi esistenti, saranno effettuate secondo le normali regole in uso prima della emergenza Covid 19.

3. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MERCATO REPUBBLICA

SETTORE ORTOFRUTTA E ALIMENTARI E SETTORE PRODUTTORI AGRICOLI

Non sono previsti contingentamenti nell'entrare nell'area di mercato, essendo sufficiente il contingentamento della permanenza al banco di vendita, inquadrando lo spazio dell'azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta) effettuando la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza.

Nelle giornate di sabato è necessario che, a cura della Commissione di Mercato, sia predisposto un servizio di assistenza alla clientela che sensibilizzi circa il rispetto della distanza sociale di metri 1 dall'altro, nonché il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid – 19.

La fila dei posteggi contrassegnati da 1 a 20 arretrerà in direzione nord sino alla distanza di metri 3 dalle transenne fisse metalliche posizionate lungo corso Regina Margherita. Di conseguenza il compattatore ubicato sull'esda mercatale sull'asse di corso Regina Margherita dovrà essere mantenuto nell'area in prossimità dei due passaggi pedonali all'intersezione tra corso Regina Margherita e via Milano.

La fila di posteggi contrassegnati da 21 a 64, avanzerà in direzione nord sino alla distanza di 2,50 metri dalla fila dei posteggi contrassegnati da 1 a 20.

La fila di posteggi contrassegnati da 65 a 108, avanzerà in direzione nord sino alla distanza di 2,50 metri dalla fila dei posteggi contrassegnati da 43 a 64.

Le file di posteggi contrassegnati da 231 a 234 e da 235 a 238, sono sopresse: i due concessionari dei posteggi 231 e 235, sono collocati rispettivamente nei posteggi 239 e 227.

La fila di posteggi contrassegnati da 183 a 187, è soppressa: il concessionario del posteggio 187 è collocato

al posteggio 180.

L'assegnazione giornaliera dei posteggi è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'operatore che desidera partecipare alla spunta, per essere ammesso alla stessa deve essere in possesso di propria attrezzatura di vendita (plance e eventuale copertura) che dovrà essere collocata nel posteggio assegnato successivamente all'assegnazione;
2. verranno assegnati giornalmente i posteggi non occupati dai concessionari contrassegnati con numero pari o superiore a 160;
3. sono resi disponibili per l'assegnazione giornaliera ulteriori 10 posteggi, aventi comunque numero superiore a 160, che saranno individuati di volta in volta dalla Polizia Municipale in modo da assicurare la loro distribuzione nelle file contrassegnate dal numero 6 al numero 15 al fine di perseguire il massimo distanziamento e la più ampia fluidità di circolazione della clientela.

SETTORE PRODUTTORI AGRICOLI

Il numero di posteggi per il settore Produttori indicato nel provvedimento prot. n. 1376 del 29/05/2020 è mantenuto a 68, effettuando la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza

Ogni concessionario, anche se titolare di più posteggi, potrà utilizzare un solo posteggio al giorno.

L'assegnazione giornaliera dei posteggi è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Se il numero di aspiranti assegnatari giornalieri è inferiore al numero dei posteggi disponibili, prima di procedere all'assegnazione è data facoltà ai concessionari titolare di più posteggi di utilizzare un altro posteggio contiguo, secondo i seguenti criteri di priorità:

- a. accordo degli operatori;
- b. in mancanza di accordo, in subordine, maggiore anzianità d'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio "con stato attività ATTIVA" del titolare della concessione, al momento della richiesta, in qualità d'impresa esercente il commercio su area pubblica. In caso di gerenza verrà presa in considerazione l'iscrizione più favorevole fra quella del proprietario dell'azienda e del gerente;
- c. in mancanza di accordo e in caso di parità del requisito di cui al punto b), maggiore anzianità di autorizzazione.

L'occupazione da parte dei concessionari di un ulteriore posteggio non deve pregiudicare la possibilità degli aspiranti assegnatari di ottenere l'assegnazione di un posteggio.

Nelle giornate di sabato è necessario che, a cura della Commissione di Mercato, sia predisposto un servizio di assistenza alla clientela che sensibilizzi circa il rispetto della distanza sociale di metri 1 dall'altro, nonché il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid – 19.

SETTORE EXTRALIMENTARI

Non sono previsti contingentamenti nell'entrare nell'area di mercato, essendo sufficiente il contingentamento della permanenza al banco di vendita, inquadrando lo spazio dell'azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta) effettuando la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza.

Nelle giornate di sabato è necessario che, a cura della Commissione di Mercato, sia predisposto un servizio di assistenza alla clientela che sensibilizzi circa il rispetto della distanza sociale di metri 1 dall'altro, nonché il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid – 19.

L'assegnazione giornaliera dei posteggi è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. non sono assegnati i posteggi non occupati dai concessionari che sono demarcati sulle perimetrali sud

ovest e sud est;

2. verranno assegnati giornalmente i posteggi non occupati dai concessionari demarcati nell'esda sud ovest;
3. sono disponibili per l'assegnazione giornaliera nell'esda sud ovest ulteriori 20 posteggi, che saranno individuati di volta in volta dalla Polizia Municipale in modo da assicurare la loro distribuzione nelle file al fine di perseguire il massimo distanziamento e la più ampia fluidità di circolazione della clientela.

SETTORE CALZATURE

Non sono previsti contingentamenti nell'entrare nell'area di mercato, essendo sufficiente il contingentamento della permanenza al banco di vendita, inquadrando lo spazio dell'azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta) effettuando la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza. Al fine di raggiungere una maggiore ampiezza della corsia di transito del pubblico, la fila esterna verso corso Giulio Cesare arretrerà sino alle transenne. .

Nelle giornate di sabato è necessario che, a cura della Commissione di Mercato, sia predisposto un servizio di assistenza alla clientela che sensibilizzi circa il rispetto della distanza sociale di metri 1 dall'altro, nonché il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid – 19.

Le operazioni di assegnazione giornaliera sono ammesse nei limiti della disponibilità di posteggi esistenti.

SETTORE CASALINGHI

Non sono previsti contingentamenti nell'entrare nell'area di mercato, essendo sufficiente il contingentamento della permanenza al banco di vendita, inquadrando lo spazio dell'azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta) effettuando la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza. Sotto la Tettoia al fine di raggiungere una ampiezza della corsia di transito del pubblico pari a 4 metri, la fila esterna verso corso Giulio Cesare arretrerà sino alle transenne. clienti.

Nelle giornate di sabato è necessario che, a cura della Commissione di Mercato, sia predisposto un servizio di assistenza alla clientela che sensibilizzi circa il rispetto della distanza sociale di metri 1 dall'altro, nonché il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid – 19.

Le operazioni di assegnazione giornaliera sono ammesse nei limiti della disponibilità di posteggi esistenti.

PIAZZETTA MILANO

Non sono previsti contingentamenti nell'entrare nell'area di mercato, essendo sufficiente il contingentamento della permanenza al banco di vendita, inquadrando lo spazio dell'azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta) effettuando la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza.

Nelle giornate di sabato è necessario che, a cura della Commissione di Mercato, sia predisposto un servizio di assistenza alla clientela che sensibilizzi circa il rispetto della distanza sociale di metri 1 dall'altro, nonché il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid – 19.

Le operazioni di assegnazione giornaliera sono ammesse nei limiti della disponibilità di posteggi esistenti.

II. Nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 ottobre 2020 sono sospese le programmate edizioni dei mercati periodici tematici, dei mercati per la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i., e delle Feste di Via.

III. Lo svolgimento delle programmate edizioni successive al 18 ottobre dei mercati periodici tematici, dei mercati per la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs 18 maggio

2001, n. 228 e s.m.i., e delle Feste di Via è subordinato alla predisposizione, a cura del soggetto attuatore/organizzatore, di un apposito dispositivo di controllo che sia in grado, in caso di assembramento, di prevedere l'immediato contingentamento.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio.

AVVERTE

Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della L. 7/08/1990, n. 241; La violazione della presente Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.

AVVISA

Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è il Dott. Roberto Mangiardi.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La Sindaca

Firmato digitalmente da Chiara Appendino